

Lotto 1

Schema accordo contrattuale tra l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro e Urbino e la Residenza Socio Sanitaria assistenziale per disabili - RD3 " Francesco Tomasello"

Tra

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro e Urbino, con sede legale in Pesaro P.le cinelli 4 Via cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, nella persona del legale rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

e

la struttura **"RSA Francesco Tomasello" codice ORPS n.600308** -per l'erogazione di prestazioni di Residenza socio Sanitaria assistenziale per disabili -RD3- nella persona del Legale rappresentante

Premesso

Che la Struttura è ubicata sul territorio dell'AST PU;

Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di ----- con provvedimenti n. ---, ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come RD3 con decreto n.---, per l'erogazione di prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n.27 posti letto di residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per disabili in regime residenziale;

Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quiquies*;

Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Pesaro e Urbino e la struttura socio sanitaria denominata "RSA Disabili – Francesco Tomasello" che eroga trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità in condizioni di stabilità per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per **n.27 posti letto** autorizzati, accreditati ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti maggiorenni in condizioni di disabilità, con gravi deficit psico-fisici e sensoriali (comprese le persone con disturbi dello spettro autistico) tali da richiedere un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato grado di integrazione socio-sanitaria. Servizi e prestazioni vengono effettuate con il coinvolgimento dei soggetti interessati, secondo quanto previsto nel progetto individuale secondo la normativa vigente.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 nonché come previsto dalla DGR n. 937/2020 e dalla DGR 1412 /2023. .

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'AST Pesaro e Urbino ovvero, delle AST della Regione Marche che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno previo nullaosta dell'UMEA-UVI, autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 – REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la RSA Disabili "Francesco Tomasello" sono soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e che comunque non necessitano di interventi sanitari continui erogabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale.

L'accesso alla struttura è determinato previa valutazione multidimensionale effettuata dalle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) operanti nell'ambito delle unità operative sociali e Sanitarie (UO SeS), alle quali viene affidata la presa in carico delle persone con disabilità, garantendo la presenza della componente clinica e sociale in un'ottica di una effettiva integrazione socio-sanitaria. La valutazione multidimensionale effettuata con strumenti adottati a livello regionale, sarà redatta secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) dovrà analizzare le diverse dimensioni della vita delle persone con disabilità.

La struttura formula per ogni persona ospite un progetto educativo-riabilitativo individualizzato (PEI-PRI) e coerente con il progetto generale di struttura, d'intesa ed in collaborazione tra l'equipe della residenza e gli operatori dei servizi sociali e sanitari coinvolti.

La permanenza in struttura dell'ospite è subordinata al mantenimento dei requisiti di appropriatezza del setting assistenziale di riferimento secondo la valutazione multidimensionale effettuata dall'UMEA.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche (L.R. 21/2016 e la DGR 47/2018). I requisiti dovranno essere adeguati a nuove e ulteriori disposizioni eventualmente diramate dalla Regione Marche durante la vigenza dell'accordo.

Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio con proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da regolamento regionale n. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia. Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi del citato regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dal gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

L'applicazione degli standard assistenziali riabilitativi e infermieristici viene documentata attraverso un prospetto relativo alla pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Pesaro e Urbino, tramite l'UMEA o le Unità Multidisciplinari competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. Pertanto la struttura assicura l'accesso alla stessa senza alcuna limitazione in ordine alla frequenza, agli orari ed alla documentazione sanitaria, sociale ed amministrativa e provvede al rilascio immediato degli atti richiesti.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

La tariffa giornaliera, così come stabilita dalla predetta DGRM n.1331/2014, salvo diverse ed eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire in seguito, è stabilita in € 120,57 di cui **€ 84,40 a carico del SSR** ed € 36,17 a carico dell'utente/Comune di residenza/obbligati di legge + IVA se ed in quanto dovuta e che verrà versata direttamente alla struttura dai medesimi.

Le altre AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura, con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture.

Le parti convengono che il tetto massimo di spesa e le relative giornate di degenza, dovranno essere determinate sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all'interno del budget di riferimento.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

Il titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni AST cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L'AST di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'AST ricevente.

ART. 7 - FLUSSI INFORMATIVI E UTILIZZO APPLICATIVI INFORMATICI

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, nonché ad inserire tutti i dati relativi ai posti convenzionati nell'applicativo che verrà reso disponibile dall'AST PU secondo le modalità con essa concordate.

ART. 8 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali, Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con AST".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 9 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UMEA-UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST corrisponderà alla Struttura il 50% della retta di degenza.-

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Pesaro e Urbino è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata _____ quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Pesaro e Urbino, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 12 – DURATA

Il presente accordo ha validità dal _____ al _____ e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 15 - NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

AST Pesaro e Urbino
Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Lotto 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l' AST Pesaro Urbino e -----

Anni _____

Tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (d'ora in poi AST PU), con sede legale in Piazzale Cinelli n. 4, Comune di Pesaro (PU), CAP 61121, codice fiscale e partita iva 02789340417, nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale -----

e

la Societa' -----

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di ----- con provvedimenti n. ---, e ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con decreto n. ----, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale SRP 3 in regime residenziale con una dotazione di n. ----posti letto;
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Societa' ----- che gestisce la struttura denominata -----, per il periodo dal ----- al -----, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di lungoassistenza/mantenimento (SRP3), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società ----- erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014, che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. Il livello assistenziale autocertificati dalla struttura gestita dalla società ----- corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP 3.1.2.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario:

medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;

- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore.
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AST Regione Marche	Quota giornaliera SSR
	<i>SRP 3.1.2</i>	<i>20 posti letto maschili e 20 posti letto femminili;</i>	<i>€ 64,40</i>

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2024 presso le strutture in convenzione gestite dalla società ----- è quantificata in € -----, bolli inclusi.

L'impegno economico per gli anni -----, sarà determinato annualmente dall'AST PU sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per la tariffa dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti, per un importo pari a € 92,00 con 70% (€ 64,40) a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP 3.1.2.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;

- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al ----% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

ART. 14– Responsabilità'

Nell'erogazione delle attività, la Struttura risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso della Convenzione. Per tali eventi la Struttura accreditata manleva l'AST Pesaro Urbino in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia, e di mantenerla per tutta la durata dell'Convenzione.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Qualora la Struttura accreditata non provveda a giustificare le inadempienze entro il termine richiesto, l'AST PU ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura. In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale, anche l'ipotesi del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Marche.

Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), la convenzione è risolta ipso iure senza concessione di termini per dedurre.

Art. 16 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali di propri dipendenti/collaboratori (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.), coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST PU è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GPDR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'AST PU, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GPDR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal _____ al _____, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge .

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore AST Pesaro Urbino _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Lotto 3

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l' AST Pesaro Urbino e -----

Anni _____

Tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (d'ora in poi AST PU), con sede legale in Piazzale Cinelli n. 4, Comune di Pesaro (PU), CAP 61121, codice fiscale e partita iva 02789340417, nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale -----

e

la Societa' -----

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di ----- con provvedimenti n. ---, ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con decreto n.----, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale SRP 2 in regime residenziale con una dotazione di n. ----posti letto;
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Società ----- che gestisce la struttura denominata -----, per il periodo dal ----- al -----, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo estensivo SRP2, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società ----- erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014, che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. Il livello assistenziale autocertificato dalla struttura gestita dalla società ----- corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 ai livelli assistenziali SRP 2.1.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone con problematiche di salute mentale stabilizzate con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa (SRP2).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP2

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;

- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura
- È garantita la presenza di un equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Sono garantiti almeno 10 min/die di personale Medico per ospite;
- Sono garantiti almeno 20 min/die di assistenza psicologica per ospite;
- Sono garantiti almeno 50 min/die di personale Infermieristico per ospite;
- Sono garantiti almeno 30 min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti almeno 70 minuti/die di personale educativo (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale);

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione codice ORPS	struttura	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AST Regione Marche	Quota giornaliera SSR
		<i>SRP 2.1</i>	<i>18 posti letto</i>	<i>€ 140,00</i>

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2024 presso la struttura in convenzione gestita dalla società ----- è quantificata in € -----, bolli inclusi.

L'impegno economico per gli anni -----, sarà determinato annualmente dall'AST PU sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per la tariffa dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti, per un importo pari a € 140,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP 2.1.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al ----% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

ART. 14– Responsabilità'

Nell'erogazione delle attività, la Struttura risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso della Convenzione. Per tali eventi la Struttura accreditata manleva l'AST Pesaro Urbino in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia, e di mantenerla per tutta la durata dell'Convenzione.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Qualora la Struttura accreditata non provveda a giustificare le inadempienze entro il termine richiesto, l'AST PU ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura. In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale, anche l'ipotesi del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Marche.

Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), la convenzione è risolta ipso iure senza concessione di termini per dedurre.

Art. 16 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali di propri dipendenti/collaboratori (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.), coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST PU è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'AST PU, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGP, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal _____ al _____, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore AST Pesaro Urbino _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa